



FAQ N. 1 – CHIARIMENTI.

D. Capitolato – art.3 – segnaliamo che nel rispetto del CCNL i pagamenti avvengono entro il 15 del mese

R. E' esatta la segnalazione, trattasi di errore materiale, per cui con la presente si procede alla correzione precisando che i pagamenti avvengono entro il 15 del mese :

~~L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, tramite bonifico (o altre forme stabilite dalla normativa comunque presso il Comune di Capaccio Paestum), ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, inderogabilmente entro il giorno 10 del mese successivo~~

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, tramite bonifico (o altre forme stabilite dalla normativa comunque presso il Comune di Capaccio Paestum), ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione,

D. Capitolato – art.11 – chiediamo di chiarire a quali oneri finanziari si riferisce l'azienda al terzo capoverso dell'art.11 chiediamo a quanto ammontano le spese.

R. Le spese si riferiscono ai costi di bollo, registrazione, diritti di segreteria nel caso di un eventuale registrazione del contratto che stato previsto sotto forma di scrittura privata.

D. Capitolato art.13 – Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio per fatto non imputabile all'Agenzia, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art.45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore ex art.33 c.2 D.Lgs. 81/2015.

R. Si conferma quanto previsto dall'art.13 con la previsione del pagamento delle prestazioni eseguite oltre le penali, eventualmente dovute ai lavoratori somministrati per la rescissione anticipata.

D. Schema di contratto – art. 4 – segnaliamo che i lavoratori sono sotto la direzione di controllo dell'utilizzatore e pertanto l'Agenzia non può controllare che i predetti si uniformino al Codice di comportamento dell'Ente, ma sensibilizzarli e consegnare copia.

R. Per controllo si intende sensibilizzare il I dipendente a cui va consegnata una copia del Codice di comportamento dell'Azienda.

D. Schema di contratto – art.6 – chiediamo di ricondurre i pagamenti nel rispetto del D.Lgs. 192/2012 a 30 giorni:

~~Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.~~

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.



R. Si conferma il pagamento a 30 giorni e con l'aggiudicazione definitiva si provvederà a riapprovare lo schema di contratto con la correzione. a 30 giorni.

D. Schema di contratto – art.14.5 – segnaliamo che in caso di recesso la cauzione copre tutti i danni pertanto addebitare le ulteriori spese (che possono solo essere date dalla differenza di margine di agenzia, essendo il costo del lavoro comunque a carico dell'utilizzatore) sia iniquo

R. Sono le eventuali spese non coperte dalla cauzione, che viene svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio.

D. Rispetto alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo e al pagamento delle percentuali trasmettiamo lo stralcio della Determina ANAC che vieta il rimborso di somme per centrali di Committenza. Peraltro al gara in questione non è neanche bandita e eseguita mediante Asmel, ma tutto avverrà con invio cartaceo, inoltre si ricorda che l'importo a base di gara è costituito in parte dal costo del lavoro e solo una piccola parte dal margine di Agenzia, pertanto la richiesta percentuale di pagamento, calcolata su tutta la base di gara, appare eccessivamente onerosa per il concorrente. Chiediamo quindi di eliminare la richiesta di rimborso e di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo. La determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice e l'adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture. In tema di centralizzazione degli acquisti si richiama anche la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015. Questa riguarda l'inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell'aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest'ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l'esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione. Al riguardo, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara.

R. Si riportano le osservazioni della Centrale di Committenza ASMECOMM, prot. 80 del 21/03/2018:

Spett.le Operatore

in riferimento alla contestazione sollevata si rappresenta che :

- L'applicazione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario è legittimata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014, e dal Parere ANAC n. 53/2015.



-L'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM per la gestione della procedura di gara, pur non optando per la presentazione delle offerte in modalità telematica (c.d. procedura "mista") rientra tra quelle per le quali si ritiene applicabile la clausola del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario. Nel caso specifico, infatti, la gestione documentale della procedura è avvenuta in modalità telematica. A scanso di equivoci si evidenzia che secondo le prescrizioni ben dettagliate nella stessa Direttiva 2014/24/UE in fase di recepimento, sono ben distinti da un lato l'obbligo di gestione telematica delle procedure di gara (vigente dal 19 aprile 2016), dall'altro l'obbligo di presentazione telematica delle offerte (differito al 19 ottobre 2018). È pertanto del tutto evidente che la presentazione telematica delle offerte è una caratteristica non necessaria per la qualificazione di una gara quale "procedura telematica"

-l'ente con determina a contrarre n.35/2018, alla pagina 4 punto1, ha stabilito l'imputazione dei costi di " tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n.50/2016 " a carico dell'aggiudicatario, obbligandosi alla pagina 13 " *prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a r.l. come stabilito al precedente punto;*" e "*nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile*".

- Si ritiene pertanto illegittima l'eccezione sollevata, rappresentando che la mancata applicazione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario, oltre che lesiva degli accordi intercorsi tra l'ente ed Asmel Consortile s.c.a r.l., determinerebbe una illegittima modificazione successiva delle condizioni di gara, con lesione del principio della par condicio tra i concorrenti, della trasparenza e del principio di affidamento con possibilità da parte delle ditte concorrenti di impugnare gli atti di gara per violazione della Lex Specialis.

Capaccio Paestum 21/03/2018

Il Responsabile del Procedimento

Maria Luigia D'Angelo